Dott. FRANCESCO MARAGLIANO
NOTAIO

N. 103102 di Repertorio N. 22947 di Raccolta

Verbale di assemblea straordinaria della "Associazione Don Eugenio Bussa", con sede in Milano

REGISTRATO
Agenzia Entrate
Uff.Ter. Milano DP I
il 22/10/2019
al n. 34911
Serie 1T
€. Esente

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove ed il giorno quattordici del mese di ottobre in Milano e nel mio studio in Via Tarchetti n. 1/3, alle ore diciassette

Addì 14 ottobre 2019

Avanti a me Dottor Francesco Maragliano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano

E' comparso il signor

Armando FORNO, nato a Milano (MI), il 4 gennaio 1933, residente in Milano (MI), Via Pollaiuolo n. 2.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente della "Associazione Don Eugenio Bussa", con sede in Milano (Mi), Via Borsieri n. 18, costituita con atto a mio rogito in data 2 dicembre 1992, Repertorio Numero 57294/6538, registrato a Milano - Atti Pubblici - il 18 dicembre 1992 al Numero 20379, Serie 1/B, Codice Fiscale 97136200157,

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alle risultanze dell'assemblea straordinaria della predetta associazione, qui convocata, in seconda convocazione, per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(1) ESAME E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON EUGENIO BUSSA, CONFORME AI DETTAMI DELLA NUOVA LEGGE E.T.S. - ENTI TERZO SETTORE;

(2) VARIE ED EVENTUALI.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto, il Comparente il quale,

constata:

- che la presente assemblea, è stata convocata mediante avviso inviato ai soci a termini di legge e di statuto per questo giorno ed ora in seconda convocazione;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti trentacinque associati di cui dieci in proprio e venticinque per delega;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i signori Armando Forno, Giovanni Marazzi, Dario Vanzini e Paolo Galmozzi;

accerta

l'identità e la legittimazione dei presenti e

dichiara

la presente assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti trascritti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia la trattazione ed illustra all'assemblea l'argomento all'ordine del giorno ricordando ai presenti

l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni) che ha l'obiettivo di provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti privati no profit che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'art. 102 del Codice del Terzo Settore stabilisce una sostanziale abrogazione delle disposizioni delle norme contenute nella legge legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Il predetto Codice del Terzo Settore impone di adeguare gli statuti alle norme in esso contenute con le maggioranza previste per l'assemblea ordinaria.
Per le Associazioni di Promozione Sociale già iscritte nell'apposito registro speciale - precisa il Presidente - potrà infatti operare senza bisogno di ulteriori modifiche, ai sensi dell'art. 54 del Codice del Terzo Settore, la trasmigrazione, una volta istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Sempre il Presidente evidenzia la modifica della denominazione da "Associazione Don Eugenio Bussa" a "Associazione Don Eugenio Bussa APS" e prosegue illustrando i punti sostanziali dello statuto che propone di adottare, debitamente modificato sulla base dei requisiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.
L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei voti espressi verbalmente, come da accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare un nuovo testo di statuto sociale che, composto da 18 articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al Comparente in assemblea;
2) di dare mandato al Presidente pro tempore per compiere quanto necessario per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore, allorchè la stessa potrà essere eseguita ai sensi di legge.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, alle ore diciotto e dieci minuti.

- 0 -

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo rispettivamente ai sensi dell'art. 82, comma 3 e comma 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. N. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni).
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, in massima parte dattiloscritto da persona di mia fiducia con nastro ad inchiostro indelebile, completato a mano da me Notaio, da me letto al Comparente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive.
Occupa quattro facciate e quanto fin qui della quinta di due fogli.
Firmato Armando Forno

Allegato "A" al N. 22947 di Raccolta

STATUTO

di Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS)

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

E' costituita l'Associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) denominata

"Associazione Don Eugenio Bussa".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"Associazione Don Eugenio Bussa APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

L'associazione ha sede in Milano, Via Borsieri n. 18.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano non comporta modifica statutaria e può essere delibera dal Consiglio Direttivo che provvede alla successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione denominata "Associazione Don Eugenio Bussa" persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'obiettivo che l'Associazione si prefigge è quello di:

- mantenere il ricordo di Don Eugenio Bussa e il suo spirito educativo;
- mantenere il ricordo del Patronato S. Antonio, fondato nel 1897 dal Rag. Teodoro Persico.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le se-

guenti attività:
- devolvere annualmente parte delle sue entrate a missionari ed altre organizzazioni senza fine di lucro preferibilmente legate all'opera di Don Eugenio;
- aiutare, secondo le disponibilità finanziarie del momento, opere missionarie nel ricordo e secondo le finalità della disciolta Associazione "AMICI DI DON AMBROGIO ONLUS";
- aiutare con il fondo sociale creato, persone e soci in particolari difficoltà economiche;
- redigere la rivista ufficiale dell'Associazione "Noi Ex";
- devolvere saltuariamente parte del suo bilancio per progetti ed iniziative organizzati dalla parrocchia S. Volto;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale tipiche del Terzo Settore;
- promuovere e favorire gli incontri ed i raduni, le gite ed ogni altra iniziativa tra i soci e simpatizzanti, onde conservare e sviluppare il vecchio spirito di amicizia e collaborazione;
- promuovere ed organizzare cerimonie, viaggi, manifestazioni teatrali, fotografiche, mostre, incontri e pubblicazioni per ricordare Don Eugenio Bussa e le sue opere.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art 3. - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del-

l'Associazione.

Art. 4 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Il numero dei soci è illimitato.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
L'Associazione si adopera affinchè sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo: il recesso ha effetto immediato;
- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo tre);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 7 - Volontari ed Attività di Volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso

8

delle spese eventualmente sostenute, se preventivamente autorizzate nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante mail o avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci e da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza semplice.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questo da persona designata dagli intervenuti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.
Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta che deve essere conservata dall'Associazione.
Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-

tante.
La stessa persona non può rappresentate in assemblea più di 3 (tre) soci.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri effettivi, eletti tra i Soci. L'elezione avviene mediante voto espresso su schede elettorali secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo tali da consentire l'espressione di voto da parte di tutti i soci.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una

relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti ed eletti secondo le modalità stabilite per l'elezione del Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed eletti secondo le modalità stabilite per l'elezione del Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo effettuate nel corso del

triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo di Controllo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 14 - Organo di Revisione

L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del Consiglio Direttivo, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione.

Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15 - Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

12

- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 16 - Il Bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, dall'Assemblea straordinaria dei soci.
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato Armando Forno
" Francesco Maragliano Notaio

Copia conforme all'originale.
Milano, 22 OTT. 2019